



ISTITUTO COMPRENSIVO NOTARESCO

Via Dante Alighieri, 26 - 64024 NOTARESCO (TE)
C.F. 81001970672 Cod. Mecc. TEIC83500T Tel. 0858950260-261 -262
EMAIL: teic83500t@istruzione.it – PEC: teic83500t@pec.istruzione.it
Sito WEB: www.icnotaresco.edu.it

REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA

ART. 1 - FINALITA' E COMPITI

Presso l'I.C. di Notaresco e Morro D'Oro è costituito, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249, , come modificato dal DPR 235/07, l'Organo di Garanzia (O.G.), con compiti legati all'ambito disciplinare e all'applicazione dello Statuto degli studenti e delle studentesse della scuola secondaria.

L'Organo di Garanzia si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare una strada adeguata per una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.

Le sue funzioni, inserite all'interno dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:

- prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e personale della scuola e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
- evidenziare eventuali irregolarità nel regolamento interno d'istituto;
- esaminare e valutare gli eventuali ricorsi presentati in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare, sottoscritti da un genitore o da chi esercita la patria potestà, pervenuti entro quindici giorni dalla notifica.

Il funzionamento dell'O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dai membri della comunità scolastica.

ART. 2 – COMPOSIZIONE

L'Organo di Garanzia è composto da:

- Dirigente Scolastico, che presiede l'organo collegiale;
- un docente, individuato nel primo eletto per la componente docenti nelle elezioni del Consiglio di Istituto, con riferimento esclusivamente al numero assoluto di voti di preferenza ricevuti (indipendentemente dalla lista di appartenenza e dai voti complessivi ottenuti da ciascuna lista);
- due genitori, individuati nei primi due eletti per la componente genitori nelle elezioni del Consiglio di Istituto, con riferimento esclusivamente al numero assoluto di voti di preferenza ricevuti (indipendentemente dalla lista di appartenenza e dai voti complessivi ottenuti da ciascuna lista).

I componenti dell'O.G. restano in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio d'Istituto. Allo scadere del terzo anno, in coincidenza del rinnovo del Consiglio di Istituto, tutti i membri dell'Organo decadranno con esso, anche se di nomina successiva avvenuta in corso di triennio.

Ciascuno dei membri verrà sostituito in caso di temporanea impossibilità o di astensione obbligatoria da un supplente appartenente alla medesima componente. I componenti che vengano a cessare per qualsiasi causa o per perdita dei requisiti di eleggibilità vengono surrogati dai successivi eletti, per la componente di appartenenza, secondo i criteri precedentemente espressi. Se necessario la sostituzione avviene facendo ricorso anche ai non eletti per le rispettive componenti.

ART. 3 – INCOMPATIBILITA'

Le cause di incompatibilità sono individuate nelle seguenti:

- qualora il componente dell'O.G. faccia parte dell'organo collegiale che ha irrogato la sanzione disciplinare;
- qualora il componente dell'O.G. sia docente o genitore della medesima classe dello studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso.

ART. 4 - MODALITÀ E CRITERI DI FUNZIONAMENTO GENERALI

Il ricorso avverso una sanzione disciplinare deve essere presentato da uno dei genitori mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'O.G. entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il Presidente convoca l'O.G. entro 5 giorni dalla presentazione dell'istanza. L'avviso di convocazione deve pervenire ai componenti per iscritto almeno 3 giorni prima della seduta, deve contenere l'indicazione della sede e dell'ora della riunione, oltre all'indicazione dell'oggetto del reclamo da esaminare. In caso di urgenza motivata il Presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno d'anticipo.

La seduta si considera valida con la presenza di almeno la metà più uno dei membri.

Il Presidente designa di volta in volta un segretario con l'incarico della verbalizzazione. Il processo verbale d'ogni riunione è trascritto in un registro a pagine numerate e viene sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il registro è depositato in Presidenza ed è accessibile, a chiunque vi abbia interesse, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.

Le deliberazioni dell'O.G. devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel verbale, nella quale non è ammessa l'astensione. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Dirigente.

Per la validità della seduta dell'O.G. è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti (a condizione che sia presente almeno un rappresentante per ogni componente). Il membro, impedito ad intervenire deve far pervenire al Presidente dell'O.G., possibilmente per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza. Alle riunioni non possono partecipare persone estranee.

Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'Organo di Garanzia, e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità dell'Organo di Garanzia.

ART. 5 – RICORSI PER LE SANZIONI DISCIPLINARI

Il ricorso avverso una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di disciplina, può essere presentato da uno dei genitori mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'O.G., in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti l'accaduto. Il ricorso deve essere presentato in segreteria didattica entro il termine prescritto di 15 giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termini, non saranno, in nessun caso accolti.

Ricevuto il ricorso, il Presidente provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie della famiglia, del Consiglio di classe o di chi sia stato coinvolto o citato. Fino al giorno che precede la riunione dell'Organo di Garanzia per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa.

Il materiale reperito viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'O.G..

L'Organo di garanzia ha il compito di deliberare in primo luogo circa l'ammissibilità del ricorso e, in caso affermativo, di valutare la correttezza della procedura messa in atto per l'irrogazione delle sanzioni. L'ammissibilità del ricorso è legata a:

- aspetti non presi in esame durante l'accertamento;

- carenza di motivazione;
- eccesso della sanzione.

La mancata indicazione di tali aspetti rende il ricorso irricevibile.

Valutata la correttezza o meno del procedimento seguito per l'irrogazione della sanzione, l'organo si riunisce. Su richiesta degli interessati ovvero su iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei componenti, l'O.G. può disporre l'audizione di un genitore dell'alunno a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare, dell'alunno interessato e, qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o di un non docente, anche questi ultimi. Le loro eventuali testimonianze sono messe a verbale. L'O.G. deve indurre le parti a collaborare alla soluzione della contesa, ricreando un clima di serenità e di cooperazione.

L'O.G. si esprime entro e non oltre i 10 giorni dalla presentazione del ricorso, con delibera motivata presa a maggioranza semplice dei presenti (non è ammessa l'astensione dal voto). In caso di parità, prevale il voto del Dirigente. L'O.G. può confermare la sanzione inflitta, anche offrendo allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola, o revocarla, rinviando il caso all'organo di competenza, che ha l'obbligo di riesame e di eliminazione del vizio rilevato.

Nel caso di conversione della sanzione in attività utile alla scuola, occorre tenere conto della disponibilità dei locali per svolgere tali attività, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, secondo modalità concordate tra l'Ufficio di Presidenza e il coordinatore di classe, previo consenso della famiglia.

La procedura d'impugnazione non sospende l'esecutività del provvedimento disciplinare. In caso l'OdG non si pronunzi entro il termine di 10 giorni, la sanzione impugnata deve intendersi senz'altro confermata.

Il Dirigente Scolastico provvederà ad informare della decisione il Consiglio di classe e la famiglia mediante un atto formale.

ART. 6 - RECLAMI

Contro le decisioni assunte dall'Organo di Garanzia interno alla scuola è ammesso reclamo, da parte di chiunque vi abbia interesse, avanti il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale. Il reclamo va presentato entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della decisione da impugnare o dalla scadenza del termine entro cui l'Organo interno dovrebbe pronunziarsi. Il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale assume la decisione previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale costituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale.

Approvato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 43 del 23/09/2024